



## STATUTO

Attesto io sottoscritta Dott. Carla Stipa, Notaio in Milano iscritto nel Distretto Notre di Milano, che con atto a mio rogito in data odierna, repertorio n. 463019/9112, i soci dell'Associazione "Pubblica Assistenza Croce Viola di Solidarietà" con sede in Milano Via Guerzoni n. 34, hanno deliberato:

- di approvare ed adottare il nuovo testo di statuto associativo, per adeguarlo a quanto richiesto dalla Regione Lombardia e dalla Sezione Regione Lombardia dell'Associazione Nazionale Pubblica Assistenza, come segue:

Art. 1) "E' costituita con sede in Milano Via Guerzoni 34 una associazione di Pubblica Assistenza denominata "Pubblica Assistenza Croce Viola Associazione Volontaria di Solidarietà".

Art. 2) La Pubblica Assistenza Croce Viola Associazione Volontaria di Solidarietà è un momento di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività. Per questa ragione, i propri principi ispiratori sono quelli del movimento del volontariato organizzato nella Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze alla quale aderisce, nonché quelli previsti dalla legge dell'11.8.91 n.266.

Art. 3) La Pubblica Assistenza CROCE VIOLA è aconfessionale e apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia e non persegue alcun fine di lucro.

Art. 4) La Pubblica Assistenza Croce Viola informa il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà popolare.

Pertanto i suoi fini sono:

- a) aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale,
- b) ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà ,
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività
- d) contribuire all'affermazione dei principi della mutualità,
- e) favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci,
- f) collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività,
- g) favorire e /o collaborare a forme partecipative di intervento socio sanitario, sull'ambiente, sull'handicap ed altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici,
- h) collaborare con enti pubblici e privati e con le altre Associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.

Art. 5) La sua attività consiste quindi:

- a) nell'organizzare il soccorso mediante autoambulanza ad ammalati e feriti,
- b) nell'organizzazione servizi di guardia medica ed ambulatoriale direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche,
- c) nel promuovere ed organizzare la raccolta del sangue,
- d) nel promuovere iniziative di formazione e informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali,
- e) nell'organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente
- f) nel promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita,
- g) nell'organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti dell'A.N.P.A.S.

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative l'Associazione si impegna a:

- a) promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento,
- b) organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto primo:
- c) promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi,
- d) organizzare servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà,
- e) organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche,
- f) organizzare servizi di mutualità.

Art. 6) La Pubblica Assistenza Croce Viola fonda le proprie attività sull'impegno volontari e gratuito dei propri aderenti. Può assumere personale dipendente o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, ai sensi e nei limiti fissati dalla legge dell'11.8.1991 n. 266, esclusivamente per il suo regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare le attività da esse svolte.

Art. 7) Possono essere soci della Pubblica Assistenza tutti i cittadini maggiori di età che vengono ammessi come tali con opportuna delibera del Consiglio Direttivo, che accerti l'esistenza dei seguenti requisiti:

1. godimento dei diritti civili,
2. disponibilità a collaborare in ogni modo appropriato all'attività associativa,
3. possesso di un certificato di idoneità psico-fisica alla attività operativa, rilasciato da un medico di fiducia della Pubblica Assistenza Croce Viola (solo per chi svolge servizio di carattere sanitario),
4. superamento di un periodo di tirocinio di almeno sei mesi, in attività operative.

Art. 8) Chi intende essere ammesso come socio deve presentare apposita domanda corredata dalla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 7) al Consiglio Direttivo il quale delibera in merito. Dopo la delibera di ammissione, il nuovo socio dovrà versare nelle casse della Associazione la quota associativa nell'ammontare e nei termini fissati dall'Assemblea.

I diritti dei soci sono:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle disposizioni da esso derivanti,
- b) eleggere le cariche sociali ed esservi eletti,
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto,
- d) formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente Statuto.

Art. 9) I doveri dei soci sono:

- a) rispettare le norme del presente Statuto, del Regolamento ed i deliberati degli organi associativi,
- b) non compiere in alcuna circostanza, dentro e fuori della vita associativa, atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione, e/o degli altri soci,
- c) versare le quote associative fissate dall'assemblea, nei termini dalla stessa indicati.

Art. 10) Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dalla Pubblica Assistenza Croce Viola e coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

La qualità di socio si perde:

- a) per morosità,
- b) per decadenza,
- c) per esclusione,
- d) per recesso.

Perdono la qualità di socio per decadenza coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 10. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che, per gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con la Associazione. Perdono la qualità di socio per morosità coloro che, entro il termine fissato dall'Assemblea, non hanno rinnovato la sottoscrizione della quota associativa nei limiti deliberati dalla Assemblea stessa.

Art. 12) L'esercizio finanziario della Pubblica Assistenza Croce Viola comincia il primo di Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Le entrate della Pubblica Assistenza Croce Viola sono costituite:

- a) dalle quote degli aderenti,
- b) da contributi di privati,
- c) da rimborsi derivanti da convenzioni,
- d) da contributi di enti pubblici o privati,
- e) da entrate che a qualsiasi titolo e secondo i limiti di cui all'art. 5 della legge 11.8.91 n. 266, pervengano all'Associazione per essere impiegate nel perseguimento delle proprie finalità o specificamente destinate all'attuazione di progetti.

Art. 13) Il patrimonio della Pubblica Assistenza Croce Viola è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili,
- b) da titoli pubblici e privati,
- c) da lasciti, legati e donazioni purchè accettati dal Consiglio Direttivo.

Art. 14) Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci,
- b) il Consiglio Direttivo,
- c) il Presidente,
- d) il Collegio dei Sindaci Revisori,
- e) il Collegio dei Proviviri,
- f) Direttore Sanitario.

Art. 15) L'Assemblea dei soci si riunisce di norma una volta all'anno entro il 30 Aprile per l'approvazione del bilancio e per gli adempimenti di propria competenza. Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti.

Può essere convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato. Dalle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, verbale da trascrivere in apposito libro verbali dell'Assemblea.

Art. 16) L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza semplice degli iscritti e delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti, in seconda convocazione è costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti stessi. L'assemblea straordinaria ed ogni e qualsiasi assemblea che deliberi sulle modifiche dello statuto e dello scioglimento è validamente costituita in prima ed in seconda convocazione con la presenza della maggioranza qualificata dei soci, ossia due terzi degli iscritti aventi diritto al voto, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un'ora. Nella elezione delle cariche sociali qualora uno o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili i più anziani di età associativa.

Art. 17) L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso da affiggere nella sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, è diffuso almeno dieci giorni di quello fissato per l'adunanza. Partecipano all'Assemblea i soci in regola con il versamento delle quote associative e che siano iscritti almeno da tre mesi. I soci possono partecipare alle Assemblee personalmente o farsi rappresentare per delega scritta ad altro socio, che comunque non potrà rappresentare più di due soci. Le riunioni dell'assemblea dei soci possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. E' tuttavia facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 18) In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un presidente ed un segretario. Nomina quindi due scrutatori per le eventuali votazioni.

Art. 19) I compiti dell'Assemblea sono:

- a) approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31 Dicembre e quello preventivo,
- b) approvare e modificare l'ammontare delle quote associative e determinare il termine ultimo per il loro versamento,
- c) approvare le linee programmatiche della Associazione,
- d) approvare e modificare i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'Associazione uniformandoli alla natura partecipativa della stessa,
- e) approvare e modificare il regolamento generale dell'Associazione uniformandolo alla natura partecipativa della stessa,
- f) eleggere il Consiglio Direttivo scegliendo i componenti fra gli aderenti all'Associazione,
- g) eleggere il Collegio dei Sindaci Revisori,
- h) eleggere il Collegio dei Provvisori,
- i) approvare le modifiche dello Statuto,
- j) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.

Art. 20) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti. Alle adunanze del Consiglio Direttivo potrà partecipare senza alcun diritto di voto il Direttore Sanitario. Spetta all'Assemblea determinare il numero dei consiglieri, prima di procedere all'elezione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso affisso in sede cinque giorni prima della data fissata per la riunione, oppure due giorni prima per telegramma, telefax o brevimano. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 21) I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 19,
- b) eseguire i deliberati dell'Assemblea,
- c) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione,
- d) stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi,
- e) aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto,
- f) adottare i provvedimenti di cui al precedente art. 11,
- g) assumere il personale dipendente o stabilire forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto,
- h) accettare volontari operativi, non soci, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 7,
- i) adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei volontari operativi non soci se non ottemperanti ai doveri di cui all'art. 9,
- j) stilare e promulgare i regolamenti interni all'Associazione,
- k) nominare il Direttore Sanitario dell'Associazione.

Art. 22) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti. Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese. Per la validità delle deliberazioni valgono le stesse norme stabilite per l'Assemblea dei soci.

Art. 23) Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento ed il Segretario.

Art. 24) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Associazione, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive. Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'Associazione e rilascia quietanza delle somme riscosse. Il Presidente può delegare in parte o interamente i propri poteri al Vice-Presidente o ad un altro componente del Consiglio stesso.

Art. 25) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, dura in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere scelti anche fra non soci, sono rieleggibili. Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Revisori dei Conti elegge nel proprio seno il Presidente.

Art. 26) Il Collegio dei Revisori dei Conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'Assemblea dei soci. Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori dei Conti redige un verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 27) Il Collegio dei Provibiri è composto da tre membri, effettivi dura in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere scelti anche fra non soci, sono rieleggibili. Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Provibiri elegge nel proprio seno il Presidente.

Art. 28) Il Collegio dei Provibiri, con giudizio insindacabile, delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art. 11 Delibera altresì sulle controversie fra soci e Consiglio Direttivo e tra singoli componenti del Consiglio e Consiglio stesso. Delle proprie riunioni il Collegio dei Provibiri redige un verbale da annotare su apposito libro. Le decisioni del Collegio dei Provibiri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione.

Art. 29) Qualora il Consiglio Direttivo per vacanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, procederà alla surroga dei primi non eletti. La vacanza, comunque determinata, della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo comporta la decadenza del medesimo. La decadenza del Consiglio comporta anche quella del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Provibiri. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 30) Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui al precedente art. 11, lettera b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. Contro i provvedimenti di cui al precedente comma, il socio può ricorrere entro un mese dalla notifica di detti provvedimenti.

Art. 31) Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituiti uno o più distaccamenti, gli stessi dovranno essere dotati di regolamenti organizzativi e di funzionamento che siano informati ai criteri partecipativi di questo Statuto.

Art. 32) I regolamenti associativi determinano le forme di partecipazione consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo. E' comunque incompatibile l'appartenenza al Consiglio Direttivo per quanti abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura con l'Associazione. Le cariche associative sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 33) In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione sarà affidato all'A.N.P.A.S. che lo destinerà ad iniziative analoghe e rispondenti alla legge 11.8.91 n. 266 da organizzare sul territorio in cui l'Associazione stessa è ubicata.

Art. 34) Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono le leggi dello Stato in materia ed in particolare la legge 11.8.91 n. 266.

Art. 35) Entro quindici giorni dall'assemblea straordinaria occorre comunicare alla regione a mezzo raccomandata le variazioni intervenute agli articoli dello statuto".

In Fede.

Milano, li 28 Settembre 1994.